



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
ufficio provveditorato/economato

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3140 del 13/10/2020

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto Trattativa Diretta MEPA per servizio biennale di supporto attuazione delibere
: ARERA ciclo integrato rifiuti - Determinazione a contrattare – cig. Z822EB7AE3 -

Premesso che:

La legge di bilancio 2018 ha affidato all'ARERA il compito di occuparsi, oltre che del settore gas, idrico ed elettrico, anche di quello ambientale, con impatti notevoli sui soggetti interessati, ivi compresi gli enti locali e i gestori dei servizi;

ARERA è quindi l'Ente territorialmente competente, che nel prossimo quadriennio, avrà il ruolo di completare, verificare e validare i piani economico-finanziari prodotti dai gestori e dai Comuni, mediante l'attivazione di due fasi costituite dalle attività di definizione criteri uniformi per il riconoscimento dei costi, la promozione della concorrenza, la tutela degli utenti e successivamente l'efficientamento dei costi e l'efficacia del servizio offerto per favorire il raggiungimento dell'efficienza ed economicità della gestione;

Considerato che al fine di consentire al Comune di Civitavecchia di attuare un piano di attività per garantire l'attuazione delle delibere ARERA, occorre dotarsi un supporto tecnico nella raccolta dei dati per la redazione finale di un piano economico finanziario del ciclo integrato dei rifiuti;

L'elaborazione del piano economico finanziario del ciclo integrato dei rifiuti comporterà una serie di attività quali ad esempio:

- mappatura degli impianti e dei flussi gestiti e verifica rispetto ai parametri ARERA;
- analisi e definizione del sistema del calcolo delle tariffe 2020 e 2021;
- verifica dell'adeguatezza del modello del gestore rispetto alle modalità praticate con analisi di coerenza contabile;
- analisi di coerenza regolatoria;
- verifica rendicontazione dei costi operativi predisposta dal gestore 2020-2021;
- calcolo tariffa per anni 2020-2021;

Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito;

Visto quanto sopra;

Visto l'art. 32, comma 2, del Nuovo Codice dei Contratti, secondo il quale prima dell'avvio delle procedure di affidamento le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Il decreto legislativo n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Viste le disposizioni di cui all'art. 37 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50 – nuovo codice degli appalti, secondo le quali:

c. 1 - Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

c. 2 - Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

c. 3 - Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

c. 4 - Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:

- a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

c. 5 - Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l'ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l'ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni delle province, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l'articolo 216, comma 10.

c. 6 - Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'articolo 38.

c. 7 Le centrali di committenza possono:

- a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
- b) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
- c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.

c. 8 - Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.

c. 9 - La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del presente codice per le attività ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attività di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori è tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne è direttamente responsabile.....

Valutato che

- Ai sensi dell'art. 36 del Dlgs 50/16 c. 1 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 devono avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50;

Nello specifico:

Il comma 2 del predetto articolo prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;

d) per i lavori di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8;

I commi sottoriportati dell'art. 36 facendo espresso riferimento al mercato elettronico, prevedono quanto segue:

comma 6 - per lo svolgimento delle procedure di gara le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

6-bis. Ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica sarà effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza ai mercati elettronici.

6-ter. Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici di cui al comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali.

6-quater. In luogo del DGUE, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre

formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase del confronto competitivo la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione.

Atteso che il valore complessivo stimato delle prestazioni oggetto della presente procedura risulta essere pari ad € 6.000,00 oltre Iva di legge;

Detto valore si ritenga possa essere assunto quale base d'asta ai fini della migliore offerta;

Per l'aggiudicazione della fornitura di che trattasi, verrà utilizzato il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del dlgs 50/16, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;

Evidenziato che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 L. 27 dicembre 2006 n. 296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

Il comma 130 dell'art. 1 della Legge di Stabilità per l'anno 2019 ha modificato il comma di cui sopra portando da € 1.000,00 ad € 5.000,00 la soglia oltre la quale vige l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di utilizzare il MEPA ovvero altri mercati elettronici, messi anche a disposizione dalla centrale regionale di riferimento;

Le disposizioni della legge di stabilità 2017 – L. 232/16 – commi da 413 a 423 – hanno ulteriormente rafforzato il concetto di acquisizione centralizzata, ravvisando nello stesso un tassello fondamentale per sostenere la revisione della spesa tramite il recupero dell'efficienza nei processi e nei costi d'acquisto (inclusi gli oneri amministrativi connessi all'espletamento delle procedure di approvvigionamento) e una maggiore tracciabilità, trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, prevedendo lo svolgimento di un'attività di studio e analisi preliminare di nuove modalità di acquisto di beni e di servizi correlati da dare in uso a terzi soggetti di natura pubblica;

Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.– deriva dall'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3);

La disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all'interno delle procedure di gara secondo quanto previsto dall'articolo 52 del Codice degli Appalti, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;

Il comma 5 dell'articolo 52, in particolare, chiarisce: "In tutte le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione".

La normativa in parola, apporta delle integrazioni alla disciplina in tema di acquisti della PA, al fine di garantire il supporto alle Amministrazioni nell'efficiente processo di acquisizione con riferimento a tutte le acquisizioni ritenute strategiche;

E' stato approvato, nella seduta n° 55 del Consiglio dei Ministri, e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri"), come convertito in L. 14/06/19 n° 55 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 140 del 17/06/19;

Le principali modifiche al Codice appalti riguardano essenzialmente:

- il superamento delle linee guida Anac e dei decreti attuativi (emanati ed ancora da emanare in attuazione del dlgs 50/2016), che saranno sostituiti da un regolamento unico;
- l'innalzamento da 150.000 a 200.000 euro della soglia per l'affidamento con procedura negoziata con 3 operatori;
- il massimo ribasso diventa il criterio di aggiudicazione predefinito per i contratti di appalto sottosoglia; la stazione appaltante deve motivare eventuali scelte diverse;
- la soglia per gli affidamenti diretti che resta a € 40.000,00;
- è possibile appaltare il progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono rinnovo o sostituzione della parti strutturali di opere e impianti;
- l'eliminazione dell'obbligo di procedere tramite centrali di committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti per i comuni non capoluogo in possesso della qualificazione di stazione appaltante. I Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti;
- la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare commissari di gara interni in caso di carenza di iscritti nell'albo gestito dall'Anac;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre "semplificazioni in materia di contratti pubblici" tendenzialmente, ma non esclusivamente, con disposizioni di applicazione temporale definita fino al 31/12/2021;

Nello specifico l'art. 1, del DL 76/2020 convertito in legge, derogando all'art. 36 comma 2 del Codice dei contratti (nonché all'art. 157 comma 2 del medesimo d.lgs. 50/2016), norma gli affidamenti sotto soglia, prevedendo che le stazioni appaltanti aggiudichino lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie UE, in due modi:

- affidamento diretto;
- procedura negoziata senza bando, come da art. 63 del d.lgs. 50/2016, previa consultazione di un numero minimo di operatori economici.

L'affidamento diretto, a seguito delle modifiche apportate, è pertanto ammesso:

- per i lavori di valore fino a 150.000 euro;
- per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
- per i servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attività di progettazione, di valore inferiore a 75.000 euro (contro i 150.000 iniziali);

La procedura negoziata senza bando si svolge invece:

- invitando almeno cinque operatori, per affidare servizi e forniture di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie UE;
- invitando almeno cinque operatori, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 euro;
- invitando almeno dieci ditte per lavori di valore pari o superiore a 350.000 e inferiore al milione di euro, ovvero invitandone almeno quindici per lavori pari o superiori al milione di euro e fino a soglia UE.

Il comma 3 dell'art. 1 stabilisce che gli affidamenti diretti, a norma dell'art. 32 comma 2 del Codice dei contratti, possono essere realizzati tramite un unico provvedimento:

“determina a contrarre, o atto equivalente”, e nel caso di affidamenti con procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti aggiudicano applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ovvero del prezzo più basso, “nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento”.

Preso atto che:

- il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
- il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di offerta (RdO);

- a monte dell'acquisto da parte di un'Amministrazione nell'ambito del mercato elettronico, vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità, nonché di capacità economico-finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico Consip della P.A., di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso tre modalità:

- ordine diretto d'acquisto (OdA);
- trattativa diretta (TD);
- richiesta di offerta (RdO);

Rilevato pertanto che nell'ambito della MEPA è stata istituita, a partire dal 6/8/16, la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento; oltre all'Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno utilizzare anche la "Trattativa Diretta";

La Trattativa Diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;

Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione);

La Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento Diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016 -
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs. 163/2006

Le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art. 30 del Dlgs. n° 50/2016 e specificatamente economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione;

Rilevato che

- i servizi in questione sono disciplinati dalle condizioni generali di contratto riguardanti la categoria merceologica del mercato elettronico Consip "Servizi – Servizi di supporto specialistico";
 - il documento DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario della procedura di che trattasi al fine dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31 della legge 69/13;
 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 delle "Regole di e-procurement" il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula), che consistere nello scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con Firma Digitale dal Fornitore e dal Soggetto Aggiudicatore;
 - il contratto concluso (stipula), composto dall'offerta del fornitore e dal documento di accettazione del soggetto aggiudicatore, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al Bene o al Servizio oggetto del Contratto e dalle Condizioni Particolari eventualmente indicate dall'Amministrazione;
 - al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;
- che verrà richiesta unica offerta ad operatore economico altamente specializzato in tale tipologia di servizi, iscritto al bando oggetto della presente TD;

Visti i documenti di gara all'uopo predisposti ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 16/06/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, la Nota Integrativa ed il Piano degli Indicatori e dei Risultati attesi di Bilancio;

Visto l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999;

Visto il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94, concernente "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

Visto il Dlgs. del 18 aprile 2016 n° 50 "Nuovo codice degli appalti";

Visto il decreto legge n. 32/2019 (noto come "Sblocca cantieri") convertito in L. 14/06/19 n° 55;

Visto il DL 16 luglio 2020 n° 76 convertito, con modificazioni, con la Legge 120 del 11/09/2020, con il quale il Governo ha inteso introdurre "semplificazioni in materia di contratti pubblici"

Viste le Regole per l'accesso e l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di espletare la Trattativa Diretta MEPA per il servizio biennale di supporto specialistico al Comune di Civitavecchia afferente attività per l'attuazione delle delibere ARERA ciclo integrato rifiuti, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Dlgs. 50/2016, con l'operatore economico Ideapubblica srl con sede legale in Ancona che risulta regolarmente iscritto alla categoria di bando "Servizi – Servizi di supporto specialistico", ponendo a base d'asta l'importo di € 6.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 7.320,00 Iva di legge inclusa;
- 2) Di approvare i documenti semplificati di gara allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
- 3) Di assumere quale criterio di selezione delle offerte, quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato;
- 4) Di dare atto che all'affidamento della fornitura si provvederà con successivo e separato atto prima della stipula del documento generato dal sistema;
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole di e-procurement, il contratto sarà stipulato per scrittura privata (stipula) sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'aggiudicatario e dal punto ordinante dell'Ente;
- 6) Di specificare che il documento di stipula conseguente la presente non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32 comma 9 del Dlgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo decreto, ossia acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

7) Di prenotare la spesa di € 7.320,00 ai sotto riportati capitolo del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2020-2022:

cap. 6513 € 3.660,00 bilancio 2020

cap. 6509 € 3.660,00 bilancio 2021

8) Di dare atto che il responsabile unico del procedimento è il dirigente dei Servizi Finanziari dott. Francesco Battista;

9) Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del dlgs 267/00;

10) Di trasmettere la presente ai servizi Finanziari, per i provvedimenti di competenza;

11) Di trasmettere la presente all'ufficio Redazione sito per le pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 del dlgs 18 aprile 2016 n° 50.

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)



CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3140 del 13/10/2020

Oggetto: Trattativa Diretta MEPA per servizio biennale di supporto attuazione delibere ARERA ciclo integrato rifiuti - Determinazione a contrattare – cig. Z822EB7AE3 -

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

DIPARTIMENTO ECONOMIA E FINANZE

AREA ECONOMIA E FINANZE

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147/bis, 151 comma 4°, 153 comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Esercizio-Residuo	Cod. Mecc. Capitolo	Des. Capitolo	Atto	Impegno Accertamento	Importo	Siop
2020	6513			PREN.3030	3660,00	Trattativa Diretta MEPA per servizio biennale di supporto attuazione delibere ARERA ciclo integrato rifiuti - Determinazione
2021	6509			PREN.96	3660,00	Trattativa Diretta MEPA

						per servizio biennale di support o attuazione delibere ARERA ciclo integrati o rifiuti - Determinazioni
--	--	--	--	--	--	---

Civitavecchia li, 13/10/2020

Il Dirigente
Francesco Battista / INFOCERT SPA
(Atto Firmato Digitalmente)

Trattativa Diretta MEPA per servizio biennale di supporto attuazione delibere ARERA ciclo integrato rifiuti

1. MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO.

Prima analisi della specifica realtà dell'Ente, dovrà essere predisposto un piano di attività per garantire l'attuazione delle delibere ARERA.

Attività oggetto della presente procedura:

- mappatura degli impianti gestiti e dei flussi gestiti dal Gestore, e verifica degli stessi rispetto al perimetro definito dall'ARERA;
- analisi e definizione del nuovo sistema di impostazione del calcolo tariffario per le tariffe 2020 e 2021;
- verifica del modello di calcolo del PEF adottato dal Gestore secondo il metodo ARERA e sulla base delle schede di rendicontazione definitive e dei format di presentazione dei risultati richiesti da ARERA;
- verifica della adeguatezza del modello di ogni singolo Gestore rispetto alle modalità tariffarie praticate (TARI, TARIP, altro); effettuare analisi di coerenza contabile (fonti contabili);
- analisi di coerenza regolatoria (criteri ARERA);
- verifica del rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori QL e PG;
- definizione degli obiettivi specifici da conseguire e definire l'eventuale valorizzazione delle componenti COI ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR;
- valutazione della scelta dei valori Y1, Y2, Y3 di cui all'art. 16 del MTR per la quantificazione del coefficiente di gradualità;
- la valutazione dei fattori di sharing.
- verifica e impostazione della configurazione del nuovo sistema di rendicontazione da far adottare al Gestore per le tariffe 2020 e 2021;
- verifica della rendicontazione dei costi operativi predisposta dal Gestore per le tariffe 2020 e 2021;
- calcolo PEF (calcolo tariffa) predisposto dal Gestore per le tariffe 2020 e 2021;
- documentazione da inviare ARERA Gestore per le tariffe 2020 e 2021;
- formazione.

2. NATURA E MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'INCARICO.

L'incarico in questione può configurarsi quale servizio di assistenza specialistica per il supporto all'Amministrazione Comunale, nello specifico al Responsabile del Servizio, ricadente nell'alveo degli appalti di servizi, in quanto racchiude in sé i presupposti della:

- a) necessità (tenuto conto della peculiarità dello stesso anche alla luce del fatto che ricomprende aspetti di natura giuridica e di natura aziendale di difficile interpretazione);
- b) specificità (in relazione a carenze professionali all'interno dei competenti uffici in grado di affrontare la questione in esame);
- c) l'eccezionalità (individuata con riguardo alla natura stessa della questione oggetto di incarico);
- d) la temporaneità (intesa come periodo limitato all'interno del quale è necessario ricorrere al supporto di operatore esterno).

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti), concernente gli affidamenti in economia di lavori, servizi e forniture sottosoglia.

In particolare l'art. 36 comma 2 lett. A del D.lgs. 50/2016 che prevede la possibilità, per gli enti pubblici, di procedere direttamente all'affidamento di incarico per importi inferiori ad euro 40.000,00 (quarantamila/00), come nel caso di specie.

Base di gara annuale € 6.000,00 oltre Iva di legge, ovvero € 7.320,00 Iva di legge inclusa.

3. RISERVATEZZA.

Indipendentemente da qualunque impegno contrattuale, le regole deontologiche ci vincolano ad un generale obbligo di confidenzialità.

Tutti i dati, le informazioni e le notizie ricevute, che non siano di pubblico dominio o non ci siano state fornite da terzi saranno mantenuti strettamente riservati per tutto il periodo di durata dell'incarico, fatta eccezione per i dati, le informazioni e le notizie che, per loro natura, debbano essere divulgati o comunicati a terzi onde consentire l'adempimento di dette prestazioni.

4. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Pertanto il professionista dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. FATTURAZIONE

1. I servizi acquisiti ai sensi del presente documento sono soggetti a verifica o ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura della struttura responsabile dell'acquisizione, sono eseguite non oltre un mese dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica di cui al comma precedente, il responsabile appone il visto di liquidazione sulla fattura o altro idoneo documento fiscale.

3. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

4. La fattura elettronica dovrà essere compilata secondo le leggi vigenti, essere intestata e inviata a:
Comune di Civitavecchia

Le fatture dovranno **OBBLIGATORIAMENTE** riportare le seguenti indicazioni:

- Il servizio/ufficio che ha richiesto la fornitura – Ufficio Tributi
- Il riferimento amministrazione;
- Numero atto (determina) di impegno;
- Numero e data ordine di acquisto ovvero il numero e la data di contratto;
- Il capitolo di spesa sul quale è imputato il costo;
- N° dell'impegno contabile;
- Data di scadenza della fattura;
- CIG;

- Il numero del conto dedicato sul quale effettuare il pagamento.

Codice Univoco dell'Amministrazione è UFUQBS.

L'ufficio Ragioneria restituirà al mittente le fatture nel caso di mancata indicazione di uno qualsiasi dei predetti dati.

La fatturazione sarà annuale a consuntivo.

6. RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione o esecuzione del medesimo contratto la competenza territoriale è il foro di Civitavecchia, Città metropolitana di Roma Capitale.

7. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dall'art. 2229 e seguenti del Codice Civile e, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento di esecuzione della trattativa diretta in parola, è il dott. Francesco Battista, con recapito tel. 07665901 – fax. 076634817 – mail economato@comune.civitavecchia.rm.it.

La presente richiesta non vincola la Stazione Appaltante.